



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Commissione di Garanzia - riunione del 7 Dicembre 2007 -

Oggi 7 Dicembre 2007, alle ore 10.30, presso la Sala Riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si è riunita la Commissione di Garanzia prevista dall'art.29 del D.P.R. n.164/2002 per la richieste di annullamento di due ordini di servizio, della Direzione degli Istituti di Trani e della Direzione dell'Istituto di Arezzo, avanzate rispettivamente dall'O.S.A.P.P. e dal Si.N.A.P.Pe.

La Commissione è presieduta dal Vice Capo del Dipartimento, Dr. Ernilio di Somma. Sono presenti, altresì, come componenti di Parte Pubblica, il Dr. Dellisanti arrivato alle 11.05, il Gen. Rossi, il Dr. Falco, il Dr. Tricarico, il Vice Commissario Nanni, l'Isp. Capo Matarrese, l'Isp. Sup. Scilimati, l'Isp. Sup. Ferrara, l'Ag.te Maffione. Risulta assente l'Isp. Sup. Carletti.

Sono presenti come componenti di Parte Sindacale il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.); il Sig. Mastrulli (O.S.A.P.P.); il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.); il Sig. De Benedictis (U.I.L.-P.A./P.P.); il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.); il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.); il Sig. De Pasquale (F.S.A.); il Sig. Uboldini (Si.A.P.Pe.); il Sig. Moretti (U.S.P.P.) arrivato alle 11.00.

Sono presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali (art.29 D.P.R. n.164/2002) la Dr.ssa Pierina Conte, andata via alle ore 11.00 circa per concomitanti impegni d'ufficio, e Luisa Pesante.

E' altresì presente il Gen. Aldo Bernardini, con funzioni di consulente del Presidente della Commissione.

Il Dr. di Somma chiede se sia stato distribuito ai presenti il verbale dell'incontro precedente. Ricorda, infatti, che nella riunione passata è stata sospesa la trattazione del caso di Trani e propone di riprendere la discussione da tale caso. Chiede al rappresentante dell'O.S.A.P.P. se intende aggiungere ulteriori elementi al tema in discussione.

Il Sig. Mastrulli (O.S.A.P.P.) evidenzia che il caso portato all'attenzione della Commissione dalla propria Sigla ha origine dalla sottoscrizione dell'accordo sull'organizzazione del lavoro del 30 giugno 2006, con il quale furono disciplinati i criteri degli interPELLI per l'assegnazione dei posti di servizio nella sede di Trani. Sebbene l'OSAPP non abbia condiviso il suddetto accordo, pretende ora che venga applicato. Evidenzia che la Direzione di Trani, dopo la sottoscrizione del suddetto accordo, ha inserito in segreteria una unità di polizia penitenziaria senza alcun interPELLO e ritiene



Ministero della Giustizia

illegittimo tale provvedimento, anche perché gli interpelli erano già stati diramati. Inoltre, evidenza che sarebbe dovuto essere selezionato solo il personale proveniente dai servizi a turno, perché nell'accordo era prevista detta clausola. Ritiene, poi, che pur volendo sostenere l'urgenza del provvedimento della Direzione, vi era comunque personale proveniente dai servizi a turno che poteva essere inserito in segreteria.

Il Dr. di Somma evidenzia che nel lasso di tempo che è intercorso dalla precedente riunione è stato possibile acquisire il verbale di una riunione sindacale del 13 giugno 2006 citata dalla Direzione di Trani nel corso della quale è stato concordato di individuare attraverso un avviso di disponibilità una unità da inserire nella segreteria dell'Istituto per sopperire ad una situazione di sofferenza. Detta riunione appare come prosecuzione della trattativa conclusasi con l'accordo del 30 giugno 2006. Peraltro, il requisito dei due anni di attività svolta nei servizi a turno per accedere agli interpelli comporta necessariamente che il provvedimento in discussione sia provvisorio. Per tale ragione la commissione arbitrale regionale ha ritenuto corretto il provvedimento della Direzione di Trani. Condivide, invece, la posizione dell'OSAPP in ordine all'inammissibilità di una curata tanto lunga di un provvedimento provvisorio, ben un anno e otto mesi. Ritiene che la Commissione di Garanzia debba evidenziare tale ritardo. Pertanto, propone di censurare l'operato della Direzione e di invitare la stessa a concludere in tempi rapidi le procedure per gli interpelli e di attenersi per il futuro agli accordi sottoscritti.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) rispetto alle perplessità della scorsa riunione, ritiene coerente la proposta della Parte Pubblica. Rappresenta, tuttavia, che attualmente vi sarebbe già un vincitore dell'interpello.

Il Dr. di Somma chiarisce di avere chiamato personalmente la Direzione di Trani e di avere appreso che le graduatorie degli interpelli sono state completate, tuttavia occorre attendere la definizione dei ricorsi.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) ritiene debba essere precisato che la contestazione dell'OSAPP non riguarda l'attuale direzione dell'Istituto di Trani. Condivide la proposta della Parte Pubblica di un invito alla regolarità alla Direzione di Trani

Il Sig. Mastrulli (O.S.A.P.P.) condivide la posizione della Parte Pubblica. Intende chiarire che la propria Organizzazione Sindacale non sta contestando la Direzione di Trani ma la violazione dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 2006. Fino a ieri non risulta inserito alcun vincitore di interpello.

Il Dr. di Somma ribadisce la proposta di una delibera che censuri il ritardo della Direzione nel dare attuazione all'accordo.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) chiede che la Commissione non si pronunci nel senso di censurare la decisione della Commissione regionale, in quanto quest'ultima si è pronunciata correttamente all'atto in cui ha discusso il caso.



Ministero della Giustizia

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) condivide la posizione della Parte Pubblica. Ritiene che la Commissione regionale sia stata coerente al momento in cui si è espressa, come coerente è la decisione di evidenziare il comportamento della Direzione di essersi adoperata poco celermente.

Il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.) condivide la posizione della Parte Pubblica, ritiene che dall'analisi del carteggio le responsabilità della Direzione siano acclarate.

Il Sig. De Pasquale (F.S.A.) condivide la posizione della Parte Pubblica.

Il Sig. Ubaldini (Si.A.P.Pe.) ritiene che l'oggetto della discussione sia riuscire a definire fin dove l'Amministrazione possa arrivare per far fronte ad una situazione di eccezionalità. Sostiene che in prima battuta la Direzione abbia operato correttamente di fronte all'emergenza, ma poi avrebbe dovuto indire un interpello. Poiché questo non è stato fatto, c'è una violazione di norme che va censurata, si associa pertanto alla posizione della Parte Pubblica e dei colleghi.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) ritiene debba essere valutata la situazione al momento in cui fu esaminata dalla Commissione regionale. E' legittimo che la Direzione adotti provvedimenti d'urgenza. La delibera regionale è stata quindi corretta. Condivide la posizione della Parte Pubblica che sostiene che il provvedimento della Direzione non è illegittimo ma in quanto provvedimento provvisorio non può durare tanto a lungo da far pensare che sia definitivo.

Il Sig. De Benedictis (U.I.L.-P.A./P.P.) concorda con la Parte Pubblica, il motivo d'urgenza trova sempre una giustificazione ma deve restare temporaneo.

Il Sig. Moretti (U.S.P.P.) condivide la posizione della Parte Pubblica.

Il Dr. di Somma preso atto della condivisione della proposta, conferma che si procederà come concordato. Passa all'esame della richiesta del Si.N.A.P.Pe. che per propri impedimenti aveva chiesto che la questione non venisse discussa nel precedente incontro. Chiede al rappresentante del Si.N.A.P.Pe. di illustrare il caso.

Il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.) ringrazia tutti i componenti della Commissione per aver accolto la richiesta di rinvio. Ricorda che è stata avanzata la richiesta di attivazione della Commissione di Garanzia per una questione di merito ed in subordine per l'analisi delle singole violazioni. Ricorda che il protocollo di intesa regionale, nei principi generali, sancisce che l'individuazione dei posti istituzionali, conformemente a quanto stabilito dall'art.5 della legge 395/1990 si orienti sui criteri di coerenza riguardo alla tipologia dell'istituto con l'individuazione di livelli minimi e massimi di sicurezza. Evidenzia come il Direttore dell'Istituto di Arezzo abbia seguito delle procedure diverse, in quanto gli accordi locali non sono stati sottoscritti tenendo in considerazione il principio delle larghe intese. Ritiene quindi dirimente verificare quando un accordo si definisca valido ed evidenzia la posizione espressa dall'ARAN con alcuni pareri che ha allegato al ricorso. Invita a riflettere sull'ordine di servizio del 23 maggio 2006 con il quale il Direttore di Arezzo richiama gli accordi sindacali sottoscritti con le ooss confederali. Evidenzia che il protocollo di intesa regionale non è stato sottoscritto dalla propria Sigla, nè dall'OSAPP eppure non ne è stata messa in discussione la validità in quanto condiviso da tutte le altre Organizzazioni Sindacali. L'ordine di servizio del



Ministero della Giustizia

maggio del 2006 risulta invece avere un vizio di fondo, perché, sebbene l'ARAN ha stabilito che per la validità di un accordo occorre il maggior numero di sigle presenti ed il Capo del Dipartimento con una nota del 30 gennaio 2007 ha previsto che gli accordi siano condivisi non solo dalle sigle maggiormente rappresentative a livello nazionale ma anche da quelle maggiormente rappresentative a livello locale, l'accordo da cui è scaturito l'ordine di servizio in esame è stato condiviso da tre sole sigle. Ricorda, inoltre, che la propria Organizzazione Sindacale a maggio 2006 risultava essere la seconda Organizzazione Sindacale a livello locale. Sottolinea che non intende sollevare alcuna contrapposizione tra sindacato autonomo e sindacato confederale, ma solo evidenziare che un accordo non può essere perfezionato col consenso di tre sole sigle.

Il Dr. di Somma ritiene che la questione appena posta costituisca un punto nodale delle relazioni sindacali. Condivide il ragionamento del Si.N.A.P.Pe., ma invita a tenere conto dei compiti della Commissione di Garanzia che fa le veci del giudice di legittimità. A fronte della richiesta di annullamento dell'ordine di servizio del maggio 2006, la delibera della Commissione arbitrale regionale sostiene che non vi è stata violazione perché vi era accordo sull'organizzazione del lavoro nell'Istituto di Arezzo. La Commissione regionale non ha motivato tuttavia la delibera, dando per assodato che l'accordo sindacale fosse stato raggiunto come indicato in premessa nell'ordine di servizio. Propone quindi di restituire la delibera alla Commissione Arbitrale Regionale in quanto carente di motivazione e di rinviare il caso alla Commissione Arbitrale Regionale. Propone, inoltre, di discutere la questione generale della rappresentatività ai fini della validità degli accordi in una apposita seduta da convocarsi al più presto.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) ritiene che dal verbale siano chiari i motivi della decisione della Commissione regionale e che la circolare del Capo Dipartimento prima richiamata andrebbe concordata nel nuovo Accordo Quadro.

Il Dr. di Somma evidenzia che la delibera regionale non è motivata, in quanto respinge la richiesta del Si.-N.A.P.Pe. sul presupposto che vi fosse un accordo sindacale raggiunto.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./P.P.) ritiene non pertinente il richiamo ai pareri dell'ARAN perché si riferiscono soprattutto alle contrattazioni del Comparto Ministeri che prevedono la partecipazione delle RSU con pari peso rispetto alle altre Organizzazioni Sindacali. Ritiene che anche l'indirizzo dato unilateralmente dall'Amministrazione su una norma concordata andrebbe discusso, perché l'interpretazione autentica deve essere fatta insieme. Porta l'esempio di una sede difficile da raggiungere dove per tre volte la contrattazione è stata rinviata in quanto presente una sola sigla. Alla fine si è raggiunto un accordo che recepiva le attese del personale indipendentemente dagli indirizzi dei sindacati e prevedeva turni 8-20, ma le Organizzazioni Sindacali assenti lo hanno contestato ed anche gli Uffici Centrali dell'Amministrazione lo hanno dichiarato illegittimo. Ritiene che la questione in esame debba essere disciplinata nel nuovo Accordo Quadro in quanto la Commissione di Garanzia non si può sostituire alla contrattazione.

Il Dr. di Somma evidenzia come si tratti di una questione procedurale che può essere discussa in questa sede.



Ministero della Giustizia

Il Sig. Mastrulli (O.S.A.P.P.) concorda con la Parte Pubblica nel fissare una riunione per definire le regole di validità degli accordi, poichè nel nuovo Accordo Quadro si deve discutere sulla applicazione degli accordi.

Il Sig. De Pasquale (F.S.A.) chiede se il problema sia stato sollevato solo dal Si.N.A.P.Pe. o anche dalle altre sigle che non hanno condiviso l'accordo.

Il Dr. di Somma ritiene non rilevante la questione rispetto alla discussione in corso.

Il Sig. De Pasquale (F.S.A.) relativamente alle maggioranze sindacali condivide la proposta della Parte Pubblica di fissare una discussione sull'argomento e di restituire gli atti alla commissione arbitrale regionale.

Il Sig. De Benedictis (U.I.L.-P.A./P.P.) condivide la restituzione degli atti per ottenere la motivazione dalla Commissione arbitrale regionale. La Commissione di Garanzia decide sulla legittimità e dà indirizzo su determinate questioni ma non può dare indirizzo sulla modifica di una norma.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) ritiene che si debba fare riferimento solo all'Accordo Quadro. Sostiene l'illegittimità dell'ordine di servizio anche nella forma perché non si può fare riferimento alle sole sigle confederali. Chiede che la delibera della Commissione di Garanzia preveda l'annullamento dell'ordine di servizio. Rappresenta che nel caso di Arezzo la maggioranza del consenso sindacale sull'accordo non esisteva nemmeno a livello nazionale. Propone di verificare con l'ufficio relazioni sindacali la rappresentatività delle sigle che hanno condiviso l'ordine di servizio così da annullare direttamente l'ordine stesso.

Il Dr. di Somma propone di restituire gli atti alla Commissione regionale chiedendo di motivare la decisione.

Il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.) rappresenta che in sede di Commissione arbitrale regionale si è partiti dal presupposto che le procedure seguite dalla Direzione fossero corrette mentre non lo erano. Infatti dei nove punti esaminati dalla Commissione, cinque sono risolti in un invito alla Direzione ad uniformarsi alle direttive della Commissione. Ritiene che debba essere affrontata la questione procedurale della definizione dell'ordine di servizio, avvenuta in modo unilaterale senza il consenso di tutte le Organizzazioni Sindacali. Evidenzia che la propria Sigla ha chiesto la convocazione della Commissione arbitrale l'11 giugno 2006 e che la Commissione è stata convocata il 23 novembre 2006 ed ha deliberato, in ultima istanza, il 21 dicembre 2006, ossia dopo sei mesi dalla richiesta.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) non condivide la proposta di rimettere la decisione alla Commissione arbitrale regionale e chiede di annullare l'ordine di servizio. Invita a ridurre i tempi di decisione delle Commissioni arbitrali.



Ministero della Giustizia

Il Dr. di Somma ricorda che nel verbale della riunione precedente la Parte Pubblica ha già evidenziato la necessità di esaminare più celermente le richieste di convocazione della Commissione di garanzia.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) chiede che l'ufficio relazioni sindacali fornisca i dati sulla rappresentatività presso l'Istituto di Arezzo per definire subito la questione in argomento.

Il Dr. di Somma ricorda che la delibera della Commissione arbitrale regionale non è motivata e quindi non è possibile decidere in punto di fatto in questa sede.

Il Sig. Ciuffini (C.I.S.L.-F.P.S./C.C.) ritiene che se si decide di entrare nel merito occorre acquisire altri documenti, in particolare il verbale della riunione sindacale cui fa riferimento l'ordine di servizio.

Il Dr. di Somma ritiene corretto acquisire la regolare delibera motivata della Commissione arbitrale regionale.

Il Sig. Mastrulli (O.S.A.P.P.) propone di evidenziare alla Commissione arbitrale regionale il difetto procedurale dell'ordine di servizio laddove fa riferimento ad un accordo con le Organizzazioni Sindacali confederali e di attendere il riscontro della Commissione arbitrale regionale.

Il Sig. Moretti (U.S.P.P.) condivide la posizione della Parte Pubblica.

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) condivide la posizione della Parte Pubblica.

Il Sig. Ubaldini (Si.A.P.Pe.) condivide la posizione della Parte Pubblica di acquisire, possibilmente in breve tempo, una nuova decisione motivata della Commissione arbitrale regionale.

Il Sig. De Blasis (S.A.P.Pe.) prende atto della decisione della maggioranza e si associa, ma chiede di acquisire i dati sulla rappresentatività ed il verbale della contrattazione dell'Istituto di Arezzo.

Il Sig. Pellegrino (Si.N.A.P.Pe.) trova pertinente il richiamo alle regole dell'ARAN sulla rappresentatività poiché nel Comparto sicurezza non ci sono regole al riguardo. E' favorevole ad un tavolo di approfondimento per definire la validità di un accordo. Ricorda che le larghe intese sono sempre auspicabili, ma difficili da raggiungere.

Il Dr. di Somma ricorda le discussioni sul contenuto della lettera circolare richiamata relativa alle larghe intese ed il convincimento della Parte Pubblica di affrontare il tema con le Organizzazioni Sindacali.

Il Sig. Quinti (C.G.I.L.-F.P./P.P.) propone di approfondire la suddetta questione in occasione del prossimo confronto sul patto per la sicurezza.



Ministero della Giustizia

Il Dr. di Somma conferma la decisione approvata di rimettere gli atti alla Commissione arbitrale regionale per ottenere una delibera motivata. Ringrazia i presenti e dichiara chiusi i lavori della Commissione di garanzia alle ore 12.20 circa.

Il verbalizzante

Luca Besse

V. Ponte



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

La Commissione di Garanzia

ex art.29 D.P.R. n.164/2002

- Esaminata la richiesta avanzata dall'Organizzazione Sindacale O.S.A.P.P. di annullamento dell'ordine di servizio della Direzione degli Istituti Penali di Trani scaturito dall'Accordo del 30 giugno 2006 sull'organizzazione del lavoro;
- Vista la documentazione agli atti depositata;
- Visto il D.P.R. n.164/2002;
- Visto il D.P.R. n.170/2007;
- Visto l'A.N.Q. d'Amministrazione del 24 marzo 2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall'Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- E' censurabile l'operato della Direzione degli Istituti Penali di Trani per il ritardo con cui ha operato per procedere all'interpello che avrebbe dovuto definire l'assegnazione di una unità presso la segreteria in pendenza di un provvedimento provvisorio di assegnazione durato invece diciotto mesi.
 - Non si ravvisano, invece, profili di illegittimità nella delibera della Commissione Arbitrale Regionale della Puglia emessa in data 14 settembre 2007.
 - Invita la Direzione degli Istituti Penali di Trani a concludere al più presto la procedura di definizione dell'interpello e ad attenersi per il futuro agli accordi sottoscritti.
- Roma, 7 Dicembre 2007.

I Componenti

Il Presidente





Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI E PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO

La Commissione di Garanzia

ex art.29 D.P.R. n.164/2002

- Esaminata la richiesta avanzata dall'Organizzazione Sindacale Si.N.A.P.Pe. di annullamento dell'ordine di servizio della Direzione dell'Istituto di Arezzo del 23 maggio 2006;
- Vista la documentazione agli atti depositata;
- Visto il D.P.R. n.164/2002;
- Visto il D.P.R. n.170/2007;
- Visto l'A.N.Q. d'Amministrazione del 24 marzo 2004;
- Esaminata in tutti i suoi aspetti ogni singola argomentazione prospettata dall'Organizzazione Sindacale proponente;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

- Di rimettere gli atti relativi alla questione posta dall'Organizzazione Sindacale Si.N.A.P.Pe. alla Commissione arbitrale regionale per la Toscana affinché motivi la delibera adottata il 21 dicembre 2006.

Roma, 7 Dicembre 2007.

I Componenti

Il Presidente